



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO**  
**“DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI CREDITI E**  
**DEBITI ISCRITTI NEL CONTO FISCALE”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

On. li Consiglieri,

il decreto delegato in oggetto viene emanato in applicazione di quanto previsto all'articolo 50, comma 5, della Legge 23 dicembre 2014 n. 219 e definisce modalità specifiche di contabilizzazione di crediti e debiti registrati dall'Ufficio Tributario nel Conto Fiscale.

Il funzionamento del Conto Fiscale è definito dall'articolo 24 della Legge n. 146/2014 ed è in pratica un conto corrente speciale e individuale che disciplina e regola le posizioni debitorie e creditorie fra l'Ufficio Tributario e i singoli contribuenti. Ai sensi del comma 8, dell'articolo 24, l'Ufficio Tributario prima di liquidare un credito a favore del contribuente deve coprire gli eventuali debiti del contribuente stesso, se il credito è sufficiente e liquidare la differenza, se il credito è insufficiente, il debito diminuirà dell'importo pari al credito maturato, fermo restando l'applicazione degli interessi passivi se previsti.

Tutte le riscossioni dei tributi e sanzioni e tutti i pagamenti dei rimborsi di imposte e la compensazione di imposte dirette e indirette di competenza dell'Ufficio Tributario sono registrate nel Conto Fiscale. Sul Conto Fiscale confluiscono i crediti e i debiti del contribuente. L'Ufficio tributario nell'effettuare la compensazione dei debiti, in assenza di diversa disposizione espressa da parte del contribuente, osserva il seguente ordine:

- a) utilizza il credito disponibile a compensazione dei debiti meno recenti non ancora iscritti a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70;
- b) utilizza il credito disponibile a compensazione dei debiti già iscritti a ruolo partendo dal meno recenti esclusi quelli per i quali è stata formalizzata la dilazione di pagamento ai sensi dell'art.34 Legge 25 maggio 2004 n.70.

In caso di copertura parziale del debito la compensazione avviene in base al seguente ordine:

- vera sorte;
- sanzioni;
- interessi.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Nel caso in cui dopo le eventuali compensazioni risultino ancora somme a credito, le stesse vengono liquidate con le normali procedure su richiesta del contribuente.

L'Ufficio Tributario effettua i controlli e gli accertamenti di competenza in base alle modalità ed alle tempistiche previste dalle specifiche normative fiscali e provvede alla rettifica del debito o del credito in base alle risultanze degli accertamenti e controlli eseguiti.

Se in fase di verifica, l'Ufficio Tributario deve rettificare il debito o il credito del contribuente, l'Ufficio Tributario inserisce nel Conto Fiscale un nuovo credito e/o un debito maggiorato delle eventuali sanzioni e interessi dovuti, in base alle risultanze emerse dal controllo.

Le procedure contabili indicate nel decreto si applicano sui capitoli di spesa inseriti nella Categoria 7 – Poste compensative delle entrate – del bilancio dello Stato compreso il capitolo di spesa 1-3-2860 "Contributi di Solidarietà" e ad eccezione del capitolo 1-3-2880 "Rimborsi fiscali e diversi" riferito a rimborsi di competenza di altre U.O.

Sostanzialmente le procedure contabili restano nel solco previsto dalle vigenti norme (Legge 18 febbraio 1998 n. 30 e Regolamento di Contabilità) per quanto riguarda impegno di spesa, autorizzazione di spesa, liquidazione di spesa e ordine di pagamento. Mentre, viene superato il controllo preventivo di legittimità della spesa in quanto non compatibile con la tempistica e le procedure previste dal conto di fiscale. In luogo del controllo preventivo di legittimità, l'articolo 3 del decreto prevede che le pratiche dell'Ufficio Tributario siano sottoposte al controllo successivo da parte della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai sensi dell'articolo 109 Legge 18 febbraio 1998 n. 30.

Le disposizioni del presente decreto delegato entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e per l'esercizio finanziario 2016, per consentire il completamento e la piena operatività della procedura informatica.

SEGRETARIO DI STATO  
PER LE FINANZE E IL BILANCIO

*Gian Carlo Capicchioni*